

**PROVINCIA DI TORINO**

**COMUNE DI PARELLA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15**

**Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la protezione civile**

L' anno millenovecentonovantotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consigliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si é riunito, in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE
AMOSSO GASPARE Paolo	SI
BALMA Roberto Antonio	SI
BARATTIA Maria Rosa	SI
BARDONE Romano Corrado	SI
CHECO Domenico	SI
GROSSO Ezio	SI
MADONNA Secondina Anna	SI
MAGLIANO Franco	SI
BOTTONE Vincenzo	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Iaconelli dr. Giovanni Battista

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la protezione civile**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che si ritiene opportuno adottare idoneo regolamento comunale per la Protezione Civile;

Considerato che la Prefettura in più occasioni, anche con note scritte, ha richiamato l'attenzione degli Enti locali sulla necessità di predisporre il piano suddetto;

Considerato altresì che i diversi fattori comuni alle realtà territoriali limitrofe suggeriscono la redazione di PIANO INTERCOMUNALE di Protezione Civile per il quale l'amministrazione comunale ha già promosso iniziative ed incontri con i comuni limitrofi (Loranzè, Quagliuzzo, Colletterto Giacosa, Pavonè Canavese e Strambinello), per una preliminare analisi delle volontà amministrative;

Dato atto che a tale scopo è stato predisposto apposito regolamento che si compone di n.20 articoli;

Esaminato in ogni sua parte il predetto regolamento redatto sulla base delle indicazioni degli organi competenti in materia di protezione civile e ritenuto opportuno approvarlo;

Assunto il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art.53 della legge 142/90;

Con voti unanimi e palesi


**delibera**

di approvare il Regolamento comunale per la protezione civile che si compone di n.20 articoli e che è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere copia del Regolamento alla Prefettura di Torino - Dipartimento della Protezione Civile per l'esame di competenza;

Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art.53 della legge 142/90 si esprime parere favorevole sulla deliberazione sopra estesa.


IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. IACONELLI Giovanni Battista



Del che si è redatto il presente verbale.


IL PRESIDENTE

AMOSSO GASPARÈ Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

IACONELLI Dr. Giovanni Battista



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04 marzo 1998.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IACONELLI Dr. Giovanni Battista



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Trasmessa con elenco n..... pervenuto al CO.RE.CO in data .....

.....elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO in data .....(art.46, comma 4)

DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

- per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO (art.46, comma 1)
- per la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità (art.46, comma 5) provv. n.....del.....

# **COMUNE DI PARELLA**

Regione Piemonte - Provincia di Torino

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 27.02.1998

---

#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile, formata da:

- a) un "comitato comunale per la protezione civile",
- b) un "ufficio comunale di supporto di protezione civile".

#### ART. 2 - SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

#### ART. 3 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E' costituito in questo Comune, il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, che lo presiede;
- 2) L'Assessore ai Lavori Pubblici;
- 3) Un medico designato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. N° 9;
- 4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 5) Il comandante dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- 6) Il responsabile dei Servizi Demografici;
- 7) Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di CASTELLAMONTE;
- 8) I responsabili di ciascuna unità assistenziale di emergenza di cui al successivo art. 9.

#### ART. 4 - COMPITI DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di Protezione Civile:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento, nonchè alla acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di Protezione Civile;
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili, nonchè al loro aggiornamento;
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) esprime parere non vincolante:
  - sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
  - su tutti gli acquisti e le forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di Protezione Civile;
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 9;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole, volti a

fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dagli eventi naturali o dagli errori ed incuria degli uomini;

g) propone al sindaco le formule per allertare la popolazione.

#### ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco o suo delegato:

a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale.

La detta procedura potrà essere disattesa solo con la presenza di tutti i suoi componenti;

b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;

c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Le funzioni di reparto saranno attribuite, di volta in volta dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

#### ART. 6 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è costituito, sotto la direzione e responsabilità del suo capoufficio, l' "UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE" al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, dagli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

#### ART. 7 - COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'Ufficio Comunale di supporto di Protezione Civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile.

- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle Unità Assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza, il capo ufficio dovrà assicurare:

a) la permanente apertura dell'Ufficio, anche mediante turni;

b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

#### ART. 8 - SALA OPERATIVA

Quale sala operativa permanente viene individuata la sala dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detta sala dovrà essere dotata di:

- carte topografiche e toponomastiche dei territori comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
- amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con il Centro operativo e, eventualmente, con la sala operativa della Prefettura.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con i Comuni limitrofi che con le televisioni locali ed i radioamatori.

#### ART. 9 - ISTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA.

Sono istituite le seguenti "Unità Comunali Permanenti di Emergenza":

##### A) PER L'EMERGENZA SANITARIA ED ASSISTENZA.

sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.S.L. 9, assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.

##### B) PER L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA.

Sotto la direzione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica incolumità.

##### C) PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO.

Sotto la direzione del Comandante dell'Ufficio della Polizia Urbana presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti.

Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette Unità Comunali Permanenti di Emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste nel Piano Provinciale di Protezione Civile costituite, per provvedere:

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

#### ART. 10 - VOLONTARIATO

Ai fini della costituzione delle Unità Comunali Permanenti di Emergenza, di cui al precedente art. 9, in relazione anche al disposto dell'art. 23 del D.P.R. 6 Febbraio 1981, n° 66, in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al volontariato.

per lo scopo, il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 9.

Prima dell'inserimento dei volontari nelle Unità Comunali Permanenti di Emergenza dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 6, ultimo comma, della Legge 8 Dicembre 1970, n° 996.

**ART. 11 - COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA.**

Le unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9 saranno costituite entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile, di cui al precedente art. 3. Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali, come previsto dal precedente art. 9:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari di cui al precedente art. 10.

La responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

Entro 120 giorni dalla costituzione delle Unità Comunali Permanenti di Emergenza, il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

**ART. 12 - ESERCITAZIONI**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile. Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

**ART. 13 - CENSIMENTO DELLE RISORSE.**

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio di Protezione Civile di cui al precedente art. 6, dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Del detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

**ART. 14 - EVENTI CALAMITOSI - ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA.**

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 12, vengono elencati i rischi più gravi a cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni ed esondazioni;
- incendi, esplosioni, conflagrazioni;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi nevicate e gelate;
- disastri aerei;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radioattività ambientale.

**ART. 15 - EVENTI CALAMITOSI - ADEMPIMENTI.**

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale Autorità Comunale della Protezione Civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n° 225, e ad azionare l'appropriato sistema di allarme:

- 1) Dispone la immediata convocazione:
  - a) della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari che rimarranno in seduta permanente;
  - b) del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3
- 2) Provvede alla pronta mobilitazione delle Unità di Emergenza di cui al precedente art. 9;
- 3) Informa il Presidente della U.S.L. per gli interventi di sua competenza;
- 4) Dispone:
  - a) l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art. 8;
  - b) l'approntamento della eventuale segnaletica orizzontale e verticale.

**ART. 16 - INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI.**

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al servizio comunale di Protezione Civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato a detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

**ART. 17- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 8.

**ART. 18 - NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

Copia del presente regolamento sarà comunicata al Commissario del Governo della Regione e al Prefetto della Provincia, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

**ART. 19 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme di cui al T.U.L.C.P. e quelle vigenti in materia di Protezione Civile, il Piano Provinciale di Protezione Civile, nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria Comunale in libera visione del pubblico con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.  
Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.